



**COMUNE DI FONTANELLE**  
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA  
PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI  
E PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  
E DEL DIRITTO SULLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI**

*Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 9 maggio 1995 con delibera n.14 divenuta esecutiva il 15.06.1995.*

*Il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 26.05.1995 al 10.06.1995 reg. n. 452 e ripubblicato ai sensi dell'art. 72 co. 3 dello Statuto comunale dal 08.07.1995 al 23.07.1995, reg. n. 562.*

**Il Segretario comunale**  
**F.to Pietro OSSI**



**Il Sindaco**  
**F.to dott. Giovanni PISANI**

## INDICE SISTEMATICO

### Titolo I

#### DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

##### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

	Pag.
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione	4
Art. 3 - Classificazione del Comune	5
Art. 4 - Gestione del servizio	5
Art. 5 - Gestione organizzativa	5
Art. 6 - Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria	5

##### Capo II

#### DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 7 - Disciplina generale	6
Art. 8 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità	6
Art. 9 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade	7
Art. 10 - Divieti e limitazioni per la pubblicità temporanea	7
Art. 11 - Tipologia dei mezzi pubblicitari	8
Art. 12 - Caratteristiche e modalità dei installazione e manutenzione	10
Art. 13 - Autorizzazioni per l'installazione di insegne, targhe, cartelli, stendardi, lampioncini, striscioni pubblicitari	10
Art. 14 - Autorizzazione per l'installazione di frecce pubblicitarie su tralicci comunali	11
Art. 15 - Autorizzazioni implicite	11
Art. 16 - Procedimento amministrativo	11
Art. 17 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	12

##### Capo III

#### IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 18 - Criteri generali	13
Art. 19 - La pubblicità esterna	13
Art. 20 - Anticipata rimozione	14
Art. 21 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti	14
Art. 22 - Materiale pubblicitario abusivo: controlli	15
Art. 23 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	15
Art. 24 - Spazi privati per affissioni	15
Art. 25 - Gli impianti per le pubbliche affissioni	16

### Titolo II

#### DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

##### Capo I

## DISCIPLINA GENERALE

Art. 26 - Applicazione dell'imposta e del diritto	17
Art. 27 - La deliberazione delle tariffe	17

### Capo II

#### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

Art. 28 - Presupposto dell'imposta	18
Art. 29 - Soggetto passivo	18
Art. 30 - Modalità di applicazione dell'imposta	18
Art. 31 - Dichiarazione	20
Art. 32 - Rettifica ed accertamento d'ufficio	20
Art. 33 - Pagamento dell'imposta e del diritto	21

### Capo III

#### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Art. 34 - Tariffe	22
Art. 35 - Pubblicità ordinaria	22
Art. 36 - Pubblicità ordinaria con veicoli	22
Art. 37 - Pubblicità con veicoli dell'impresa	23
Art. 38 - Pubblicità con pannelli luminosi	23
Art. 39 - Pubblicità con proiezioni	24
Art. 40 - Pubblicità varia	24
Art. 41 - Imposta sulla pubblicità - riduzioni	25
Art. 42 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni	25

### Capo IV

#### IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 43 - Finalità	26
Art. 44 - Servizio delle pubbliche affissioni	27
Art. 45 - Richiesta del servizio	27
Art. 46 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio	28

### Capo V

#### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 47 - Tariffa - applicazione e misura	30
Art. 48 - Tariffa - riduzioni	30
Art. 49 - Diritto - esenzioni	31

### Titolo III

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Capo I

##### SANZIONI

Art. 50 - Sanzioni	31
Art. 51 - Sanzioni tributarie	31
Art. 52 - Interessi	32
Art. 53 - Rimborsi	32
Art. 54 - Sanzioni amministrative	32

Art. 55 - Riscossioni	34
-----------------------	----

Capo II  
CONTENZIOSO

Art. 56 - Giurisdizione tributaria	34
Art. 57 - Procedimento	34

Capo III  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 - Superficie impianti pubblicitari - norme transitorie	35
Art. 59 - Norme finali di rinvio	35
Art. 60 - Entrata in vigore - effetti	35

**TITOLO I**

**DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'  
E DELLE AFFISSIONI**

Capo I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art.1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
3. La pubblicità non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

**Art.2**

**Ambito territoriale di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
  - a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
  - b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360;
  - c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - d) dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  - e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
  - f) legge n. 431/85;
  - g) Piano Territoriale Regionale Veneto di coordinamento;
  - h) legge 5 dicembre 1986, n. 856 art. 10;
  - i) legge 5 febbraio 1992 n. 175;
  - h) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazione e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

### **Art.3**

#### **Classificazione del Comune**

1.- Il Comune di Fontanelle ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento, è classificato di classe V ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93

### **Art.4**

#### **Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.

2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui gli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

### **Art.5**

#### **Gestione organizzative**

1. La funzione ed i poteri amministrativi per l'esecuzione di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono attribuiti al Sindaco, il quale sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, nell'ambito e secondo gli indirizzi dell'amministrazione comunale, la quale esercita pure i relativi controlli.

2. Il Sindaco per motivate esigenze di servizio, può attribuire, in tutto o in parte, le funzioni di cui al precedente comma ad altro funzionario del Settore.

3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale della Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione, il nominativo del funzionario responsabile.

### **Art.6**

#### **Entrata in vigore del regolamento-disciplina transitoria**

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1996, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:

- dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Capo II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**

##### **Art.7**

##### **Disciplina generale**

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità da quanto previsto dall'art. 54 del presente Regolamento.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n.507/1993, indicate nell'art. 54 del presente regolamento, a seconda della loro natura.
5. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, provvede il Codice della Strada e relativo regolamento.

##### **Art.8**

##### **Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità**

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico e sugli altri beni di cui l'art. 22 della legge del 1 giugno 1939 n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di scuola e chiesa, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del

D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs 16 dicembre 1992, n. 495.

5. Su tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di insegne e cartelli pubblicitari, anche temporanei, relativi a CLUB privati.

6. Nella adiacenze degli edifici adibiti ad attività culturali, nelle sedi di uffici pubblici, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 del precedente art. 7.

## **Art.9**

### **Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse **fuori dei centri abitati** dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. All'**interno dei centri abitati** del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano regolatore generale:

a) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dell'art. 19 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art.13-14-15 del presente Regolamento. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'amministrazione comunale, può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade locali -tipo E ed F, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;

b) è consentita l'installazione di cartelli e di insegne solo per i punti di vendita e cioè per le attività produttive, commerciali e dei servizi che nello stesso centro abbiano sede.

c) le suddette attività possono avere, o installare, nella sede o pertinenze dell'attività più insegne parallele al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza al fabbricato o comunque a una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata salvo impossibilità di installazione o già installati sull'edificio. Un solo cartello pubblicitario tipo "a bandiera" o impianto di pubblicità collocato lungo il fronte strada a m. 1.50 dalla carreggiata o marciapiede.

d) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 15; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 40.

e) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

## **Art. 10**

### **Divieti e limitazioni per pubblicità temporanee**

1. L'occupazione temporanea sulla sede stradale con cartelli fuori dei centri abitati è vietata eccetto lungo la pista ciclabile; nei centri è consentito solo in presenza di marciapiede, fino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 1 e se adibita ai cicli m. 2.

2. E' vietata la collocazione di cartelli sui bordi dei marciapiedi o sulle aiuole aderenti alla corsia veicolare; la loro ubicazione deve essere in aderenza ai fabbricati, recinzioni, ecc. o comunque ad una distanza minima dalla carreggiata di m. 2.

L'esposizione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o altro avvenimento cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. Il numero dei cartelli e la loro dimensione per ogni singolo richiedente lo determinerà il Sindaco o suo delegato, in relazione alla manifestazione locale già programmate.

3. La pubblicità sonora/fonica, per la quale come precisato dal successivo art. 11 co. 6, lettera e), l'interessato deve attenersi alle prescrizioni che di volta in volta saranno impartite dall'Ufficio di pubblicità ed affissioni sull'itinerario o vie da percorrere.

4. La collocazione di locandine, manifesti o altro materiale deve avvenire all'interno o sulla vetrina degli esercizi pubblici o commerciali; quest'ultimi non sono assoggettati a nessuna limitazione di tempo, resta comunque l'obbligo di rimuovere il manifesto pubblicitario in giorno successivo del termine previsto di esposizione.

5. E' limitata la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, al di per persona, a 1500 unità

6. I limiti e i divieti di cui al presente articolo sono posti anche nelle ipotesi di assenza del presupposto impositivo ai sensi degli articoli 5 e 17 del D. Lgs 507/93.

## **Art. 11**

### **Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante:

- insegne, cartelli, targhe, stendardi, lampioncini e simili, aventi le caratteristiche descritte al Capo I del "Piano generale degli impianti" allegato al presente regolamento; per l'installazione di detti mezzi pubblicitari è necessaria la preventiva autorizzazione di cui al successivo art. 13 e la dichiarazione di inizio pubblicità di cui al successivo art. 31;
- freccie pubblicitarie di indicazione da installarsi sui tralicci appositamente predisposti dal Comune o dati in concessione, aventi le caratteristiche descritte al Capo I del "Piano generale degli impianti" allegato al presente regolamento; per l'installazione di detti mezzi dovranno essere osservate le modalità previste dal successivo art. 14 e presentata la dichiarazione di inizio pubblicità di cui all'art. 31;
- scritte su tende, ombrelloni, vetrate: per tali forme pubblicitarie è richiesta la dichiarazione di inizio pubblicità da presentarsi con le modalità indicate nell'art. 31;
- locandine o manifesti da collocarsi a cura dell'utenza **esclusivamente** all'interno o sulle vetrate dei negozi o pubblici esercizi; è richiesta la dichiarazione di inizio pubblicità da presentare all'Ufficio Pubblicità del Comune, il quale provvederà ad apporre un timbro sul materiale stesso con la data di scadenza dell'esposizione;
- mezzi pubblicitari mobili presso attività commerciali, servizi, ecc.: all'esterno del locale, limitatamente all'orario di apertura o esercizio del locale stesso, è autorizzabile un solo mezzo pubblicitario mono o bifacciale di dimensioni non superiori a mq. 1.00 e non più alto di ml. 1.50 da terra, che non sia in contrasto con le norme vigenti del codice della strada.



Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle indicate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è così distinta:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, modificato dal D.Lgs. 10.09.1993, n. 360, e relativi artt. 57 e 59 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992,

4. La pubblicità con pannelli luminosi è' effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe, strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze e non, di seguito definita "pubblicità con striscioni";

b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetto o manifestini, compresa quella eseguita su specchi di acqua al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità con aeromobili";

c) la pubblicità eseguita con palloni frenanti o simili, definita "pubblicità con palloni frenanti";

d) la pubblicità mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario ed è' definita "pubblicità in forma ambulante";

e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica"; è' consentita su tutte le strade del territorio nelle forme previste dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 59 del regolamento di esecuzione dello stesso, **nei centri abitati il limite non può superare i 60 dB (D.P.C.M. 1 marzo 1991)** e solo dalle ore 9.00/12.30 - 14.30/19.00 periodo invernale e dalle ore 9.00/13.00 - 15.30/20 periodo estivo, negli altri luoghi il rispetto dei limiti previsti del D.P.C.M. citato e' in relazione al luogo, all'attività o al festeggiamento.

## **Art.12**

### **Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento.

L'esposizione dell'impianto pubblicitario o del cartello può essere vietata quando esso costituisce ostacolo o comunque limita la visibilità.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 11 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2,2 dal piano di accesso agli edifici e superiori a m.1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

## **Art.13**

### **Autorizzazioni per l'installazione di insegne, targhe,**

cartelli, stendardi, lampioncini, striscioni pubblicitari

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione di insegne, targhe, cartelli, stendardi, lampioncini, striscioni pubblicitari ed altri mezzi pubblicitari simili, è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992.

2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda al Sindaco, in originale e copia, allegando:

A) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

B) un bozzetto quotato od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

C) una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;

D) una fotografia del luogo dove si intende installare l'insegna o altri mezzi pubblicitari a carattere fisso;

E) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;

b) del funzionario responsabile del procedimento;

c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;

d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.

#### **Art.14**

##### **Autorizzazioni per l'installazione di frecce pubblicitarie su tralicci comunali**

1. Gli utenti interessati all'installazione di frecce pubblicitarie di indicazione su tralicci comunali devono presentare domanda al Sindaco, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Comunale Pubblicità, indicando il numero delle frecce, il messaggio pubblicitario e l'ubicazione del traliccio sul quale si richiede l'installazione.
2. La priorità nella scelta del traliccio spetta unicamente in base alla data di presentazione, se dopo 15 giorni dal rilascio dalla autorizzazione le frecce non sono state depositate presso l'Ufficio Comunale Tecnico LL.PP., il diritto di priorità decade.
3. Il periodo minimo di installazione delle frecce è di anni uno; il primo periodo decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione sino al 31 dicembre dello stesso anno.
4. L'utente che non intende effettuare la pubblicità per l'anno seguente, ne deve dare comunicazione scritta all'Ufficio Pubblicità, entro il 15 dicembre dell'anno in corso.
5. Installazione delle frecce sui tralicci è effettuata dai dipendenti del citato Ufficio Tecnico; per tale servizio è dovuto un rimborso spese pari a L. 100.000 per ogni freccia pubblicitaria installata, rimborso comprensivo anche della quota di ammortamento del traliccio, rivalutabile al tasso di aumento previsto dall'ISTAT.

#### **Art.15**

##### **Autorizzazioni implicite**

1. L'autorizzazione comunale è implicita nell'accettazione della dichiarazione di inizio pubblicità e nell'attestazione di avvenuto pagamento, nei casi di:
  - pubblicità temporanea effettuata tramite locandine, cartelli, stendardi o altre forma di pubblicità sulle vetrine o all'interno degli esercizi pubblici o comunque di luoghi aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi, ecc.);
  - pubblicità temporanea nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante o a ridosso di banchi del mercato o comunque di venditori ambulanti, ed attività commerciali;
  - pubblicità effettuata in forma ambulante;
  - pubblicità temporanea e permanente effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
  - pubblicità sonora;
  - pubblicità tramite cartelli su cantieri edili, ancorché di durata uguale o superiore all'anno.In queste ultime due ipotesi, nella dichiarazione di inizio pubblicità dovrà essere posto il nulla osta da parte del Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni.
2. Necessita' comunque la dichiarazione per l'affissione diretta di avvisi o altro tipo di comunicazione anche in assenza del presupposto dell'imposta.

#### **Art. 16**

##### **Procedimento amministrativo**

1. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione e, giorni 60 per tutti gli altri mezzi pubblicitari a carattere permanente il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni, o sessanta dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa

prestazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

2. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette a vincolo di cui all'art.8. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.

3. Qualora la domanda o la dichiarazione del privato non siano regolari o complete, il Responsabile dell'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della domanda regolare.

4. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all'emanazione del provvedimento, il contributo o la tassa sono dovuti comunque per il fatto della scadenza del termine per il silenzio-assenso:

L'interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per la legge, fatto salvo il diritto dell'amministrazione competente di procedere alla riscossione di eventuali differenze o conguagli, non che di accessori per interessi, soprattasse, maggiorazioni, penalità o sanzioni pecuniarie.

Fatte salve diverse disposizioni di legge, il versamento della tassa e del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.

5. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione, prevista dal presente Regolamento, relativo alle spese di istruttoria, pubblicità, occupazione suolo pubblico ed eventuali altri oneri, viene predisposto e reso pubblico dal Responsabile del servizio.

L'Amministrazione Provinciale o altro Ente, così pure gli Uffici interni devono trasmettere il relativo listino d'oneri entro il mese di novembre dell'anno precedente.

6. Le autorizzazioni sono sempre rilasciate facendo salvi eventuali diritti dei terzi.

7. Le autorizzazioni, comprese quelle di cui all'art.15, sono sempre rilasciate tenendo indenne il Comune da qualsiasi azione, diretta o indiretta, che dovesse essere avanzata da chiunque in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, della concessione, dell'autorizzazione, della pubblicità, degli impianti pubblicitari.

8. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, comma 9 e 10 del D.P.R. n. 495/1992.

## **Art. 17**

### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dell'art. 55 del D.P.R. n.495/1992, con esclusione di quelli temporanei.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni, cartelli, stendardi e altri mezzi pubblicitari, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

### Capo III IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

#### **Art.18**

##### **Criteri generali**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio in questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 507/1993 e dal presente regolamento.

2. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro sessanta giorni dall'adozione del presente Regolamento.

3. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai collaboratori comunali responsabili dei servizi urbanistici, della viabilità e della polizia municipale.

4. L'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potrà essere rivista e adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate dai privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.

5. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui ai successivi articoli, il Comune può concedere a privati la possibilità di collocare impianti per l'affissione diretta di manifesti e simili.

#### **Art.19**

##### **La pubblicità esterna**

1. Il piano generale comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 8 del presente regolamento. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.

3. Nell'**interno dei centri abitati** il piano provvede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali od in vista di esse, previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:

a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 9; per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;

c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

4. Il piano comprende:

a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari percepibili nell'interno e dall'esterno;

b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);

c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la localizzazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

5. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

## **Art. 20**

### **Anticipata rimozione**

1.- Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2.- Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3.- La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente dalla sede del manufatto.

4.- Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 22 del presente regolamento.

## **Art.21**

### **Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti**

1.- Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

2.- L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3.- Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nel successivo art. 22 del presente regolamento.

#### **Art.22**

##### **Materiale pubblicitario abusivo: controlli**

1.- Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione e ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2.- Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3.- Sono considerate altresì abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti.

4.- La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al successivo 5° comma del presente articolo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell'ordine di rimozione emesso dall' Ufficio di Polizia Municipale; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5.- Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

6.- E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art.24 del D.Lgs. 507/93.

7.- Il Comune esercita il controllo del materiale pubblicitario esposto tramite l'Ufficio di Polizia Municipale.

#### **Art.23**

##### **Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali**

1.- Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione nella misura stabilita dal Comune.

#### **Art.24**

##### **Spazi privati per le affissioni**

1.- Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso anche tacito, di proprietari, se non già facenti parte degli spazi comunali per le affissioni.

2.- Gli steccati, le impalcature, le recinzioni ed altre costruzioni provvisorie da chiunque eretti su suolo pubblico sono in uso esclusivo del servizio comunale delle pubbliche affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.

3.- Gli spazi di cui al comma precedente, che il Comune si riserva di utilizzare, non sono computabili nel novero della superficie minima obbligatoria da destinare alle pubbliche affissioni determinata nell'art. 25, comma 3 del presente regolamento.

4.- L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità, né riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate a favore dei proprietari.

## **Art.25**

### **Gli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 507/1993, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 5.086 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in mq. 12 per ogni mille abitanti.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

a) = mq. 40 pari al 27.40 % destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;

b) = mq. 86 pari al 58.90 % è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;

c) = mq. 20 pari al 13.70 % è destinata alla affissione di natura commerciale effettuata direttamente dal richiedente, o del titolare dell'impianto.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

a) vetrine per l'esposizione di manifesti;

b) stendardi porta manifesti;

c) posters per l'affissione di manifesti;

d) pensiline o pannelli fermata - bus;

e) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;

f) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

g) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

h) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal presente regolamento.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Fontanelle - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 8 del presente regolamento.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992.

8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;

b) l'ubicazione;

c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;



d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene;

e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

10. La riparazione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Capo I DISCIPLINA GENERALE**

##### **Art.26**

##### **Applicazione dell'imposta e del diritto**

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

##### **Art.27**

##### **La deliberazione delle tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

2. Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994 ( delib. G.C./C.S. del 24.02.94).

3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe viene trasmessa al Ministero delle Finanze-Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dalla sua adozione.

Capo II  
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'-DISCIPLINA

**Art.28**

**Presupposto dell'imposta**

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulla pubblica affissione - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità' di particolari autorizzazioni.
3. Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
4. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
  - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

**Art.29**

**Soggetto passivo**

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità'.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuati le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

**Art.30**

**Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
  2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Tale criterio non si applica ai mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse, posto che detti mezzi non

sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio, così da accrescere l'efficacia.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocata su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

5. La dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di pubblicità, compilata in ogni sua parte, deve essere presentata su modulo messo a disposizione dal servizio pubblicità e affissioni, che ne rilascia ricevuta. Può essere spedita anche tramite posta; in tal caso dovrà essere completa di tutti i dati contenuti nel modello comunale.

6. L'attestazione di pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune.

7. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondante, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

8. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, (escluso il volantaggio).

9. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzioni di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

10.- La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

- Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati; l'utente deve, sui medesimi manifesti, indicare gli estremi della comunicazione.

- Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

11. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 7, applicato per ogni impianto.

12. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base, per ogni singolo manifesto pubblicitario, e sono cumulabili.

Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili e si applicano sulla tariffa maggiore.

13. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt.12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

### **Art.31**

#### **Dichiarazione**

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 13, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità è tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. L'attestazione di pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune.
5. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9 commi 2,3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e , D. Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
6. Il servizio pubblicità e affissioni ha l'obbligo di istituire ed mantenere aggiornato un elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità di durata annuale, nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento nonché, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi nonché l'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun mezzo pubblicitario.  
Dovrà inoltre provvedere alla conservazione ordinata e cronologica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, con la relativa attestazione di pagamento.

### **Art.32**

#### **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Entro due anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il Comune precede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento. Saranno inoltre addebitate le spese di notifica degli atti.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
  - l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo di servizio ed il numero telefonico
  - il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4
  - il termine entro il quale può esser proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal sindaco responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome.

### **Art.33**

#### **Pagamento dell'imposta e del diritto**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'importo dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 30. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato il modello conforme a quello autorizzato con Decreto ministeriale.

2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio 31 ottobre. Nell'ipotesi di tardivo pagamento della prima rata è applicabile la sanzione di cui all'art. 23, II comma del D. Lgs. 507/93 sull'importo annuo dovuto; per il tardivo pagamento della seconda, terza o quarta rata la medesima sanzione è applicabile sulla singola rata.

4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettino o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono verste alla Tesoreria comunale.

5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modifiche.

Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza al Comune, Ufficio pubblicità ed affissioni. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

Capo III  
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

**Art.34**

**Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:

- a) con l'art. 11 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
- b) con l'art. 27 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
- c) dalle norme di cui presente capo.

**Art. 35**

**Pubblicità ordinaria**

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art.11, comma 2, del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilite, con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 30.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua .

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 30, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

- a) compresa fra mq. 5,5 e mq.8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%;
- b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 12 dell'art. 30.

**Art.36**

**Pubblicità ordinaria con veicoli**

1. La posizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentito nei limiti previsti dal codice della strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 11, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, dal I comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 30.

4. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 35, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
5. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100%.
6. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
7. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
8. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
9. Per i veicoli di cui ai commi precedenti circolanti con rimorchi sui quali viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

#### **Art. 37**

##### **Pubblicità con veicoli dell'impresa**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa e' dovuta, per anno solare:
  - a questo Comune sede dell'impresa o di qualsiasi sua dipendenza, ovvero se gli agenti mandatarî sono domiciliati, alla data del 10 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione i veicoli suddetti;
  - secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità dell'art. 13, comma terzo, del D. Lgs. n. 507/93.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con il rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta e' raddoppiata.
3. Non e' dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano poste non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti comunali e dei servizi di polizia stradale.

#### **Art.38**

##### **Pubblicità' con pannelli luminosi**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 11, comma quarto, del regolamento si applica indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui l'art. 29.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore ai tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari a metà delle tariffe sopra previste.

### **Art.39**

#### **Pubblicità' con proiezioni**

1. L'imposta per la pubblicità' con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 11, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico si applica secondo la tariffa stabilita dal quarto comma dell'art.14 del D.Lgs. n.507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità' suddetta ha durata superiore ai trenta giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

### **Art. 40**

#### **Pubblicità' varia**

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità' effettuata:
  - 1.1- con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazioni, nella misura stabilita, dal primo comma dell'art. 15 del Decreto.  
La superficie soggetta ad imposta è determinata con la modalità di cui ha l'art.29, commi secondo o nono, del regolamento.  
Si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario.  
In tutti gli altri casi, parallelamente alla strada o piazza, questi sono assoggettati all'imposta come stabilito per la pubblicità' ordinaria di cui all'art.12 del decreto;
  - 1.2- da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua si applica per ogni giorno o frazione per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita dall'art.15, secondo comma, del decreto;
  - 1.3- con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita all'art. 15 secondo comma, del Decreto.  
Sono assimilabili ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile si hanno sospesi in aria.  
In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità' ordinaria di cui l'art.12 del Decreto Legislativo citato;
  - 1.4- in forma ambulante, mediante distribuzione, direttamente a brevi mano o sui veicoli o negli esercizi pubblici o sulle cassette postali a mezzo di persone e veicoli, di manifestini o d'altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolari con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari posti agli artt. 7-12 del Decreto o dalla quantità di materiale distribuito nella misura stabilita, dal quarto comma dell'art. 15 del Decreto
  - 1.5- a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità' e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, dal quinto comma dell'art. 15 del Decreto. Per ciascun posto di pubblicità' che si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità' sonora.
2. L'indicazione "Decreto", contenuta nei precedenti commi si intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.



## **Art. 41**

### **Imposta sulla pubblicità - riduzione**

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art.28 del presente regolamento - effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni pubbliche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali, locali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che anno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo.

Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui ha l'articolo 28 comma 4, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del comma 1 sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 31 con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dall'incaricato dell'ufficio.

Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Responsabile del servizio invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere (Statuto o P.I./C.F.).

L'autocertificazione e la documentazione sono acquisiti per la prima dichiarazione o non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac simile.

Quando ciò non sia possibile o sussistano in certezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopra citate, che danno diritto alla riduzione d'imposta.

## **Art.42**

### **Imposta sulla pubblicità - esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità, con riferimento all'art. 17 del Decreto:

- a)- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi;
  - i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico:

- esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;

- riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti.

Pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

d)- la pubblicità esposta all'interno dei luoghi o delle fermate di servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio;

- le tabelle esposte all'esterno dei predetti siti o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni, e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato, di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

h) gli avvisi o messaggi riguardanti attività sociali, nell'ambito del territorio, svolte direttamente dal Comune o da Associazioni convenzionate.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata e quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera e) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lettera f) del primo comma devono presentare in visione all'Ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

Per i mezzi già esposti al 1 gennaio 1996 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione.

La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

## Capo IV

### IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### **Art.43**

##### **Finalità**

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 25, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi articoli del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare i cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di una attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 25, c.3 lettera b) nei limiti della capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 25, c.3 lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con la modalità di cui al comma terzo del precedente art. 35.
7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da agire in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente gli spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposte del responsabile del servizio, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dell'art. 25.  
Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 25. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga. Il sindaco propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi

#### **Art. 44**

##### **Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del Comune di Fontanelle costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le operazioni materiali di affissione e diffusione di manifesti, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti per affissione, possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad altri soggetti pubblici o privati, i quali saranno tenuti ad osservare le direttive sia generali che particolari all'uopo impartite dal Responsabile del servizio comunale delle pubbliche affissioni che dovrà a sua volta dare ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.

#### **Art. 45**

##### **Richiesta del servizio**

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare all'Ufficio Comunale preposto, in tempo utile, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affissi, precisandone il formato, nonché il materiale da affiggere, è contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

2. Qualora la richiesta venga effettuata a mezzo posta, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi, e, comunque, l'affissione deve essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo diritto.
3. E' consentito il pagamento posticipato, in via straordinaria, agli Enti pubblici vincolati a particolari adempimenti amministrativi dai propri ordinamenti; in tal caso si renderà comunque applicabile la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 507/93 non che gli eventuali interessi.
4. L'ufficio pubblicità e affissioni deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica, su registro anche meccanografico, delle commissioni presentate dai contribuenti, con la relativa attestazione di pagamento.

#### **Art. 46**

##### **Criteria e modalità per l'espletamento del servizio**

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio affissioni nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni lavorativi prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. All'ufficio affissioni dovrà essere richiesta la commissione, utilizzando lo stampato messo a disposizione, o semplice richiesta contenente comunque i seguenti dati:
  - a) nome e cognome o ragione del richiedente e relativo indirizzo;
  - b) l'oggetto del messaggio pubblicitario;
  - c) la quantità ed il formato dei manifesti da affiggere e fra quelli costituiti da più fogli lo schema di composizione con riferimenti numerici evidenziati con appositi richiami;
  - d) la data dalla quale dovrà avere inizio l'affissione e la durata della stessa;
  - e) gli estremi dell'attestazione di pagamento dei diritti dovuti;
  - f) la firma del richiedente.
3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 45.
4. Le variazioni da sovrapporre a manifesti già affissi o aggiunte a manifesti da affiggere sono considerate rispettivamente nuove e distinti affissioni. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce, ai fini del rispetto dell'ordine cronologico nuova o separata commissione.
5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifestanti non aventi contenuto commerciale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio comunale entro le ore 11.30.
6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a 5 giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
8. La mancanza di spazi lineari disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissioni con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. a) Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 5 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del

committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento.

I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per trenta giorni, e per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

b) Il committente ha facoltà di annullare le richieste di affissione affissioni prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro trenta giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti.

I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per trenta giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero di sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ed effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quelle in cui spetta il rimborso.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel fra tempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni lavorativi successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per commissione.

15. Nell' ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

a) le tariffe del servizio;

b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;

c) il registro cronologico delle commissioni.

16. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonchè la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

17. Le disposizioni previste dal D.Lgs. n.507/1993 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili e non previste in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Capo V  
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
TARIFFE

**Art. 47**

**Tariffe - applicazione e misura**

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita dal secondo comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento indipendentemente dalla loro dimensione.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto , a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

**Art. 48**

**Tariffa - riduzioni**

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà, con riferimento all'art. 20 del Decreto:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali locali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 48;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali locali;
  - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari (solo quando viene effettuato il servizio di affissione)
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 41.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 41.
- 4.-Le maggiorazioni previste per il servizio, a qualunque titolo, sono applicate alla tariffa base e sono cumulabili;  
-le riduzioni non sono cumulabili.

## **Art. 49**

### **Diritto - esenzioni**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, con riferimento all'art. 21 del Decreto:
  - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
  - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati:
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

## **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Capo I SANZIONI**

#### **Art. 50 Principi**

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, richiamate all'art. 2 e dall'art. 54 del presente Regolamento.

#### **Art. 51 Sanzioni tributarie**

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 31 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D. Lgs. n. 507/93.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattassa di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui dovrebbe essere

effettuata; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

4. Nell'applicazione delle sanzioni tributarie, dei commi precedenti, la quantificazione della penalità è da escludere la maggiorazione della commissione.

#### **Art. 52**

##### **Interessi**

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data di pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

3. In ogni altro caso il pagamento dell'imposta e del diritto si considerano effettuati a titolo definitivo, dovendosi considerare esaurito il rapporto impositivo.

#### **Art. 53**

##### **Rimborsi**

1. Il contribuente ha diritto alla restituzione di somme versate a titolo imposta sulla pubblicità o di diritto sulle pubbliche affissioni nell'ipotesi di duplicazione e di erroneo calcolo dell'imposta o del diritto.

2. Inoltre, il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e al rimborso di metà del diritto versato nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

3. L'istanza di rimborso di somme versate e non dovute, è presentata in carta semplice; il Comune provvederà nel termine di novanta giorni alla liquidazione.

#### **Art. 54**

##### **Sanzioni amministrative**

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del servizio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente Regolamento.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni del presente Regolamento, e delle altre norme regolamentari comunque riguardi l'effettuazione della pubblicità ed affissione, anche diretta, nonché delle disposizioni contenute nelle disposizioni relative alle installazioni degli impianti, anche temporanei, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario in solido, con i soggetti di cui all'art. 6 comma secondo del D. Lgs 507/93, nonché con chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

3. Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

4. Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.



5. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sez. I e II della Legge 24.12.1981 n. 689 e, dalle norme in vigore del T.U.L.C.P. artt. 106 e seguenti purché non incompatibili, salvo quanto espressamente stabilito nei commi successivi, da lire 4.000 a lire 1.000.000 con oblazione brevi mano non inferiore a lire 50.000.

6. La Giunta Municipale procederà alla determinazione per le singole fattispecie le pene pecuniarie amministrative

7. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs 507/93 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento della violazione.

8. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e ripristino dei luoghi, entro il termine stabilito, il Comune provvede d'Ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo Racc. A.R..

Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28.01.1988 N. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

9. Qualora l'esposizione abusiva sia sanabile a norma delle vigenti leggi e regolamenti, l'interessato può presentare richiesta di sanatoria, sempre entro i successivi 5 giorni dalla data di accertamento o notifica. In tal caso saranno sospesi i termini per la rimozione, ferme restando le relative sanzioni, tasse e soprattasse.

10. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e della applicazione di cui comma 6 il Comune, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive.

In ambedue i casi, oltre alla applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'Ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 51 e 52.

11. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi.

Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, di importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

12. I proventi delle sanzioni amministrative, previste dal D. Lgs. n. 507 e dal presente Regolamento, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinate al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e affissioni, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 18.

**Art. 55**  
**Riscossione**

1. Il pagamento effettuato a mezzo c.c.p. ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
2. E' fatto obbligo di conservare per almeno 3 anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D. Lgs. 507/93, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
4. Il servizio pubblicità e affissioni deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica delle situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 507/93 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.  
Deve altresì trasmettere alla Direzione centrale per la fiscalità locale, entro il 31 marzo di ciascun anno una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dai dati dei singoli trimestri.
5. La documentazione a carattere contabile di cui al comma 4 del presente articolo e gli ulteriori atti, elenchi e registri che il competente servizio comunale è obbligato ad istituire ed aggiornare, in ottemperanza al Decreto del Ministro delle Finanze del 26 aprile 1994, recante disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, debbono essere conservati negli uffici preposti per 10 anni.

Capo II  
CONTENZIOSO

**Art. 56**  
**Giurisdizione tributaria**

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

**Art. 57**  
**Procedimento**

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili, ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D. Lgs n. 541/92.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere le indicazioni del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

**Capo III**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 58**

**Superficie impianti pubblicitari - norma transitoria -**

1. La superficie complessiva degli impianti pubblicitari, così come definiti all'art. 18 del presente regolamento, ad esclusione delle insegne, a carattere permanente, non dovrà superare il 50 degli impianti pubblicitari esistenti.

**Art. 59**

**Norme finali di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

2. Di inviarlo al Ministero delle Finanze ed all'Amministrazione Provinciale di Treviso in conformità a quanto previsto dagli art. 35 c. 3 e 36 c. 8 del D. Lgs. n. 507/93 e dell'art. 16 del presente Regolamento.

**Art. 60**

**Entrata in vigore - effetti -**

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, come previsto dall'art. 6, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

2. Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle previste nel presente regolamento.